

# COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

## PROVINCIA DI TORINO

**DECRETO DEL SINDACO N. 1 del 07.01.2016**

**OGGETTO: D.LGS. 81/2008 e s.m.i – NOMINA MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 e s.m.i. ANNO 2016.**

### IL SINDACO

CONSIDERATO che:

- il D.Lgs. 626/94, attuando direttive comunitarie, ha introdotto misure per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro in tutti i settori di attività privati e pubblici;
- tale D.Lgs ha subito negli anni alcune modifiche ed integrazioni sino alla sua totale abrogazione con l'adozione del D.Lgs 9.04.2008 n. 81;

RILEVATO che le Amministrazioni Pubbliche hanno il compito di individuare i soggetti destinatari delle norme e cioè i soggetti passivamente legittimati ai vari adempimenti previsti;

CONSTATATO che tra le figure previste dal Decreto Lgs. 81/2008 e s.m.i., assume rilievo la figura del Medico competente;

RILEVATO che il MEDICO COMPETENTE deve essere in possesso dei Titoli e requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

CHE il Medico Competente ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. ha i seguenti obblighi:

- collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
- programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'[articolo 41](#) attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
- consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
- fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'[articolo 41](#) e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'[articolo 35](#), al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

CHE la Ditta AMAR s.a.s. con sede in CHIUSA SAN MICHELE (TO), Via General Cantore, 22, ha i requisiti idonei per l'esecuzione del servizio in essere, ed individua quale medico competente la persona del Dott. MASERIN Luigi;

CHE il Dott. Maserin Luigi risulta in possesso dei titoli e requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;

RITENUTO di dover provvedere alla nomina del succitato medico per l'anno 2016;

RILEVATO che l'art.18 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/2006 e s.m.i., prevede che sia il datore di lavoro che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite a nominare, nei casi previsti dall'art. 41 comma 1, il medico competente;

EVIDENZIATO che nella fattispecie sia attribuibile al Sindaco, quale datore di lavoro come risulta da apposita deliberazione della Giunta comunale, il potere discrezionale e la competenza a nominare il medico competente;

DATO ATTO che relativamente alla visita prevista per il Tecnico comunale cat. C in convenzione con il Comune di Mattie tale incombenza spetta al Comune di Mattie quale capo convenzione;

ATTESO che il preventivo con l'indicazione dei diversi esami e visite da effettuarsi dal personale sarà determinato sulla base del "documento di valutazione dei rischi" ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs 81/2006 e s.m.i., e sarà oggetto di successivo impegno di spesa da parte del responsabile Competente;

### **D E C R E T A**

- 1) DI NOMINARE, per l'anno 2016, quale medico competente ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., il Dott. MASERIN Luigi dell'AMAR s.a.s. – Medicina del Lavoro – Laboratorio Analisi – Indagini Ambientali -, con sede in CHIUSA SAN MICHELE (TO), Via General Cantore, 22.
- 2) DI DARE ATTO che i compiti del citato medico consistono nella sorveglianza sanitaria del personale dipendente del Comune di Meana di Susa, conformemente a quanto previsto dall'art. 25 del succitato Decreto;
- 3) DI DEMANDARE l'approvazione del preventivo di spesa e il conseguente impegno, ad un successivo provvedimento del responsabile dell'Area Tecnico manutentiva, in base al "documento di valutazione dei rischi" ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs 81/2006 e s.m.i., ed al personale da sottoporre a visita nell'anno 2016.

Il presente decreto, solo ai fini della trasparenza amministrativa, sarà affisso all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi,

IL SINDACO  
(Geom. Adele Cotterchio)

### **AREA TECNICO MANUTENTIVA**

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
(Arch. BOLLEY Massimiliano)

### **AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE**

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
(Rag. PEROTTO Alessandra)

### **PUBBLICAZIONE**

Copia del presente viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal \_\_\_\_\_ per 15 gg. consecutivi.

N. Reg. Pubbl.: \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELL'ALBO